

Deliberazione della Giunta Regionale 15 dicembre 2017, n. 51-6157

Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte, la Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'Università degli Studi di Torino per l'inserimento di n. 2 posti aggiuntivi nel corso di Laurea in Educazione Professionale e di n. 1 posto aggiuntivo nel Corso di Laurea in Logopedia da riservare ai sensi del Decreto Miur n. 618/2017, a studenti residenti in Valle d'Aosta per l'anno accademico 2017/2018.

A relazione dell'Assessore Saitta:

Premesso che:

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, all'art. 6, comma 3, così come modificato dal D.Lgs. 517/93, prevede che le Regioni attivino appositi protocolli d'intesa con le Università per l'espletamento dei corsi di laurea delle professioni sanitarie;
- il D.M. 14 settembre 1994, n. 742, recante il regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del logopedista;
- il D.M. 8 ottobre 1998, n. 520, recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale, che stabilisce, all'articolo 3, comma 1, che la formazione di che trattasi avviene presso le strutture sanitarie del SSN e le strutture di assistenza socio-sanitaria, pubbliche e private, accreditate con il Servizio Sanitario Regionale (SSR);
- con il Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009 il M.I.U.R., di concerto con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ha regolamentato le classi di Laurea delle Professioni Sanitarie, ai sensi del D.L.gs. n. 502/1992 e s.m.i.;
- con il D.M. 08 gennaio 2009, il M.I.U.R. ha, inoltre, determinato le classi delle Lauree Magistrali delle Professioni Sanitarie.

Dato atto che:

- i corsi di laurea delle professioni sanitarie, attivati presso l'Università degli studi di Torino e presso l'Università degli Studi del Piemonte Orientale, sono disciplinati dal Protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte e le due Università, approvato con D.G.R. n. 26-2362 in data 2 novembre 2015 e valevole per gli anni accademici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, il quale prevede che il funzionamento e l'organizzazione dei corsi di laurea delle professioni sanitarie si fondano sull'integrazione delle risorse (strutturali, professionali e finanziarie) tra il SSR piemontese e le Università;
- con nota del 12 gennaio 2017 (prot. n. 734/ass), l'Assessore alla Sanità, Salute e Politiche Sociali della Regione Autonoma Valle d'Aosta ha richiesto all'Università degli Studi di Torino l'inserimento di posti aggiuntivi da assegnare a studenti residenti in Valle d'Aosta, nell'ambito dei seguenti corsi di laurea delle professioni sanitarie, con inizio nell'anno accademico 2017/2018: n. 2 posti nel corso di laurea in educazione professionale e n. 1 posto nel corso di laurea in logopedia;

- l'Università degli Studi di Torino, con Decreto Rettorale d'Urgenza n. 4 del 22 marzo 2017, ha approvato il potenziale formativo dei corsi di studio programmati a livello nazionale, a.a. 2017/2018, prevedendo l'inserimento di n. 2 posti aggiuntivi riservati nel corso di laurea in educazione professionale e di n. 1 posto aggiuntivo riservato nel corso di laurea in logopedia da assegnare a studenti residenti in Valle d'Aosta.

Visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca n. 618 del 10 agosto 2017 recante la "Programmazione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, a.a. 2017/2018", con cui sono stati indicati i posti disponibili per l'ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie della Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Torino, di cui n. 112 posti per il corso di laurea in Educazione Professionale e n. 28 posti per il corso di laurea in logopedia.

Tenuto conto che il citato Decreto ministeriale, n. 618 del 10 agosto 2017, ha definito la programmazione dei posti disponibili per le immatricolazioni nei corsi di laurea delle professioni sanitarie anche con riguardo alle esigenze delle Regioni e delle Province autonome sul cui territorio non sono attivati tali corsi di laurea.

Visto, altresì, il Decreto Rettorale dell'Università degli Studi di Torino n. 2932 del 13 settembre 2017 recante "Esame di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie – Scuola di Medicina, a.a. 2017/2018 – Definizione dei posti", con cui viene prevista l'assegnazione di n. 2 posti aggiuntivi riservati nel corso di laurea in educazione professionale e di n. 1 posto aggiuntivo riservato nel corso di laurea in logopedia da destinare a studenti residenti in Valle d'Aosta.

Dato atto che, con nota del Settore regionale competente della Regione Piemonte, Prot. n. 20722/2017 del 16 ottobre 2017, si è manifestata la disponibilità a stipulare uno specifico protocollo d'intesa al fine di rispondere alle esigenze espresse dalla Regione Valle d'Aosta;

Ritenuto di approvare, pertanto, l'allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, recante lo schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte, la Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'Università degli Studi di Torino per l'inserimento di n. 2 posti aggiuntivi nel corso di Laurea in Educazione Professionale e di n. 1 posto aggiuntivo nel Corso di Laurea in Logopedia da riservare a studenti residenti in Valle d'Aosta per l'anno accademico 2017/2018.

Richiamato che ai sensi di quanto previsto dal comma 2 bis, dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, il suddetto Protocollo d'Intesa dovrà essere sottoscritto, pena la nullità dello stesso, con firma digitale, con firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata.

visto l'art. 6, comma 3, del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;

visto il D.M. 14 settembre 1994, n. 742

visto il D.M. 8 ottobre 1998, n. 520;

visto il D.M. 08 gennaio 2009;

visto il D.I. 19 febbraio 2009:

vista la L.R. 28 luglio 2008, n. 23.

Dato atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17 ottobre 2016;

tutto ciò premesso, la Giunta Regionale unanime;

delibera

- di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte, la Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'Università degli Studi di Torino, quale allegato A), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, concernente l'inserimento di n. 2 posti aggiuntivi nel corso di Laurea in Educazione Professionale e di n. 1 posto aggiuntivo nel Corso di Laurea in Logopedia da riservare, ai sensi del Decreto Miur n. 618/2017, a studenti residenti in Valle d'Aosta per l'anno accademico 2017/2018;
- di demandare al Presidente della Regione la sottoscrizione del suddetto Protocollo d'Intesa;
- di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 bis, dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, il suddetto Protocollo d'Intesa Regione-Università debba essere sottoscritto, pena la nullità dello stesso, con firma digitale, con firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22, nonché ai sensi dell'art. 23 lett. d del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE PIEMONTE, LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO PER L'ATTIVAZIONE DI N. 2 POSTI AGGIUNTIVI RISERVATI NEL CORSO DI LAUREA IN EDUCAZIONE PROFESSIONALE E DI N. 1 POSTO AGGIUNTIVO RISERVATO NEL CORSO DI LAUREA IN LOGOPEDIA DA DESTINARE A STUDENTI RESIDENTI IN VALLE D'AOSTA, A DECORRERE DALL'ANNO ACCADEMICO 2017/2018 CON VALIDITÀ TRIENNALE.

TRA

La Regione Piemonte, codice fiscale 800876770016, di seguito denominata Regione, rappresentata dal Presidente pro-tempore della Regione, nato a il e domiciliato ai fini della presente convenzione a Torino in P.zza Castello, 165;

E

La Regione Autonoma Valle d'Aosta, codice fiscale 80002270074, rappresentata dal Presidente pro-tempore della Regione, nato a il e domiciliato ai fini della presente convenzione ad Aosta in P.zza Deffeyes, 1;

E

L'Università degli Studi di Torino, codice fiscale 80088230018, di seguito denominata Università, nella persona del Rettore pro-tempore, Prof., nato a il e domiciliato a Torino in Via G. Verdi, n. 8

Premesso che

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni all'articolo 6, comma 3, con riferimento alla formazione del personale di area sanitaria, prevede specificamente che:
 - a la formazione di cui trattasi avviene in sede ospedaliera, ovvero in altre strutture del Servizio Sanitario Nazionale e istituzioni private accreditate;
 - b le Regioni e le Università attivano appositi protocolli d'intesa per l'espletamento dei corsi;
- il decreto ministeriale 8 ottobre 1998, n. 520, recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale, all'articolo 3, comma 1, stabilisce che la formazione di cui trattasi avviene presso le strutture sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale e le strutture di assistenza socio-sanitaria pubbliche e private accreditate con il Servizio Sanitario Regionale;
- la legge 10 agosto 2000 n. 251 ha disciplinato le "professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica";
- con apposito decreto interministeriale del 19 febbraio 2009 "Determinazione delle classi delle professioni sanitarie", il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ha regolamentato le classi di laurea delle professioni sanitarie, ai sensi del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
- i corsi di laurea delle professioni sanitarie presso l'Università degli Studi di Torino e presso l'Università del Piemonte Orientale sono disciplinati da apposito Protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte e le due Università, approvato con deliberazione della Giunta regionale del Piemonte n. 26-2362 in data 2 novembre 2015 e valevole per gli anni accademici

2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, il quale prevede che il funzionamento e l'organizzazione dei corsi di laurea delle professioni sanitarie si fondano sull'integrazione delle risorse (strutturali, professionali e finanziarie) tra il Servizio Sanitario Regionale e le Università;

- con nota del 12 gennaio 2017 (prot. n. 734/ass) l'Assessorato sanità, salute e politiche sociali della Regione Autonoma Valle d'Aosta ha richiesto all'Università degli Studi di Torino l'attivazione di posti aggiuntivi riservati da assegnare a studenti residenti in Valle d'Aosta nei seguenti corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie con inizio nell'anno accademico 2017/2018: n. 2 posti nel corso di laurea triennale in educazione professionale e n. 1 posto nel corso di laurea triennale in logopedia;
- l'Università degli Studi di Torino con Decreto Rettorale d'Urgenza n. 4 del 22 marzo 2017 ha approvato il potenziale formativo dei corsi di studio programmati a livello nazionale per l'anno accademico 2017/2018, prevedendo l'inserimento di n. 2 posti aggiuntivi riservati nel corso di laurea in educazione professionale e di n. 1 posto aggiuntivo riservato nel corso di laurea in logopedia da destinare a studenti residenti in Valle d'Aosta;
- l'Università degli Studi di Torino, con Decreto Rettorale n. 2350 del 13 luglio 2017 recante "Esame di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie – Scuola di Medicina – Anno Accademico 2017/2018", ha indicato i posti provvisori disponibili nei suddetti corsi di laurea da perfezionare con successivo decreto;
- la legge regionale della Valle d'Aosta 31 luglio 2017, n. 11 recante "Disposizioni in materia di formazione specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonché di formazione universitaria per le professioni sanitarie. Abrogazione delle leggi regionali 31 agosto 1991, n. 37, e 30 gennaio 1998, n. 6" autorizza, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), la stipula di appositi protocolli d'intesa con le Università e le Regioni limitrofe (sedi di Università) per l'attivazione di posti aggiuntivi riservati a studenti residenti nel territorio regionale, che superino il concorso di ammissione ai corsi di laurea di cui sopra;
- con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 618 del 10 agosto 2017, avente per oggetto "Programmazione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, a.a. 2017/2018" sono stati assegnati a livello regionale n. 112 posti disponibili per l'ammissione al corso di laurea in educazione professionale e n. 28 posti per l'ammissione al corso di laurea in logopedia presso l'Università degli Studi di Torino;
- il citato decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 618/2017 prevede che la definizione della programmazione dei posti nei corsi di laurea delle professioni sanitarie tiene conto anche delle esigenze delle Regioni e delle Province autonome sul cui territorio non sono attivati i corsi di laurea;
- l'Università degli Studi di Torino con Decreto Rettorale n. 2932 del 13 settembre 2017 recante "Esame di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie – Scuola di Medicina – Anno Accademico 2017/2018" ha definito i posti messi a concorso per i corsi di laurea delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2017/2018 di cui al citato Decreto Rettorale 2350/2017, prevedendo l'attivazione di n. 2 posti aggiuntivi riservati nel corso di laurea in educazione professionale e di n. 1 posto aggiuntivo riservato nel corso di laurea in logopedia da destinare a studenti residenti in Valle d'Aosta;
- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che gli accordi conclusi tra le pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune debbano essere sottoscritti, a pena di nullità degli stessi, con firma digitale, con firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

(Oggetto del protocollo d'intesa)

Il presente protocollo d'intesa disciplina i rapporti tra la Regione Piemonte, la Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'Università degli Studi di Torino per l'attivazione di n. 2 posti aggiuntivi riservati nel corso di laurea in educazione professionale e di n. 1 posto aggiuntivo riservato nel corso di laurea in logopedia, da destinare a studenti residenti in Valle d'Aosta, in relazione alla programmazione del fabbisogno di professioni sanitarie della Regione Autonoma Valle d'Aosta, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1429 in data 23 ottobre 2017.

ART. 2

(Selezione dei candidati assegnatari dei posti aggiuntivi riservati)

Possono accedere ai posti aggiuntivi riservati, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere a) e b) della citata legge regionale 11/2017, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:

- a residenza in Valle d'Aosta da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda di partecipazione alle prove di ammissione ai corsi di laurea;
- b essere utilmente collocati nelle graduatorie di accesso ai corsi di laurea triennale delle professioni sanitarie presso i quali sono stati attivati i posti aggiuntivi riservati, nel rispetto della normativa statale vigente.

Lo studente dovrà indicare nella domanda di accesso ai corsi di laurea in educazione professionale e in logopedia, con inizio nell'anno accademico 2017/2018 (1° anno), che concorre per i posti aggiuntivi riservati assegnati alla Valle d'Aosta, autocertificando in tale sede il possesso del requisito della residenza di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) della l.r. 11/2017.

Gli studenti valdostani parteciperanno alla selezione per l'ammissione al corso di laurea in educazione professionale e in logopedia insieme agli altri candidati iscritti sui posti ordinari nella categoria amministrativa "studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'articolo 26 della legge 30 luglio 2001, n. 189", beneficiando dei relativi posti aggiuntivi riservati finanziati dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, che verranno assegnati al migliore/ai migliori tra gli studenti valdostani presenti nelle graduatorie dei corsi di laurea in questione, fermo restando che eventuali ulteriori candidati valdostani, se utilmente posizionati nelle medesime graduatorie, saranno ammessi ai corsi di studi di cui al presente protocollo d'intesa.

Per l'assegnazione dei posti aggiuntivi riservati nei corsi di laurea in educazione professionale e in logopedia agli studenti valdostani si terrà conto:

- dell'esito delle prove di ammissione ai corsi stessi, secondo l'ordinamento didattico universitario e la normativa vigente in materia;
- dell'accertamento medico dell'idoneità psico-fisica alla mansione specifica (i discenti sono equiparati ai "lavoratori", ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. 81/2008), i cui oneri saranno a carico della Regione per il tramite dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.

ART. 3

(Attività didattica e accordi attuativi)

Per lo svolgimento completo e adeguato della didattica nei corsi di laurea in educazione professionale e in logopedia l'Università degli Studi di Torino assicura agli studenti della Valle d'Aosta le stesse condizioni previste dal Protocollo di Intesa stipulato con la Regione Piemonte per

l'attivazione dei corsi di cui si tratta, approvato con deliberazione della Giunta regionale del Piemonte n. 26-2362 in data 2 novembre 2015.

L'attività di tirocinio sarà svolta presso le strutture individuate dai Consigli dei corsi di laurea in educazione professionale e in logopedia. Parte dell'attività di tirocinio dovrà essere svolta presso l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta. A tali fini l'Università degli Studi di Torino e l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del d.lgs. 502/1992 e s.m.i., provvedono a stipulare appositi accordi attuativi per regolamentare le modalità della reciproca collaborazione e la programmazione delle risorse umane e strutturali.

Gli accordi attuativi devono essere conformi allo schema tipo allegato al presente protocollo d'intesa (allegato n. 1).

ART. 4 (Oneri)

Per l'attivazione dei posti aggiuntivi riservati nei corsi di laurea triennali in educazione professionale e in logopedia la Regione Autonoma Valle d'Aosta riconosce all'Università degli Studi di Torino la somma di euro 4.100,00 per ciascun posto e per ogni anno accademico, quale costo marginale per le attività teoriche e tecnico-pratiche e per i servizi di segreteria e di tutorato degli studenti.

La precitata somma sarà corrisposta al Centro di Responsabilità della Scuola di Medica dell'Università degli Studi di Torino entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno accademico di riferimento. Entro il mese di agosto dell'anno successivo dovrà essere inviato il rendiconto dettagliato delle spese relative all'intera annualità. L'eventuale somma residua sarà accantonata dall'Università come parziale acconto del finanziamento per l'anno accademico successivo.

La Regione Autonoma Valle d'Aosta ha a proprio carico, altresì, per il tramite dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta e nell'ambito del finanziamento regionale ad essa annualmente assegnato, i seguenti oneri:

- 1 gli oneri per l'accertamento medico di idoneità all'attività specifica e per la sorveglianza e tutela sanitaria degli studenti;
- 2 relativamente al periodo del tirocinio presso l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, gli oneri relativi all'erogazione del buono mensa, spendibile nelle mense dell'Azienda medesima, alle stesse condizioni riservate al personale con incarico di lavoro convenzionato;
- 3 le spese per le eventuali divise se richieste dalla struttura ospitante.

Eventuali oneri, derivanti dal percorso di tirocinio presso l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, verranno disciplinati nell'accordo attuativo di cui all'art. 3.

Non ci sono oneri a carico della Regione Piemonte.

ART. 5 (Commissione di valutazione)

Per la verifica dell'attuazione del presente protocollo e delle eventuali controversie è individuata presso il Settore A1406A "Sistemi organizzativi e risorse umane del S.S.R." della Direzione A14000 "Sanità" dell'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte, una commissione composta da:

- n. 1 rappresentante della Regione Autonoma Valle d'Aosta nella persona dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali o suo delegato;
- n. 1 rappresentante dell'Università di Torino nella persona del Direttore della Scuola di Medicina o suo delegato;
- n. 1 rappresentante della Regione Piemonte nella persona dell'Assessore alla Sanità o suo delegato.

ART. 6 (Durata)

Il presente protocollo d'intesa ha durata triennale, ovvero per il complessivo iter formativo dei corsi di laurea in oggetto attivati a decorrere dall'anno accademico 2017/2018 (1° anno).

ART. 7
(Modifiche in itinere)

È fatta salva la possibilità di apportare, su proposta dei soggetti contraenti, eventuali integrazioni e modifiche al presente Protocollo d'Intesa anche sulla base delle valutazioni e proposte specifiche espresse dalla Commissione di cui al precedente art. 5.

Art. 8
(Spese di bollo e di registrazione)

Il presente Protocollo d'Intesa è soggetto all'imposta di bollo secondo la normativa vigente e le relative spese sono a carico della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Il presente Protocollo d'Intesa sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Art. 9
(Norma finale e Foro competente)

Eventuali controversie tra le parti circa l'interpretazione o l'applicazione del presente protocollo di intesa, qualora non sia possibile comporle in via amministrativa, saranno deferite alla decisione del Foro di Torino.

Letto, firmato e sottoscritto

Torino, li _____

Regione Piemonte
Il Presidente

(Documento firmato digitalmente)

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Il Presidente

(Documento firmato digitalmente)

Università degli Studi di Torino
Il Magnifico Rettore

(Documento firmato digitalmente)

SCHEMA DI ACCORDO ATTUATIVO TRA L'AZIENDA U.S.L. DELLA VALLE D'AOSTA E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO RELATIVO ALLA FORMAZIONE CONCERNENTE I CORSI DI LAUREA TRIENNALI IN EDUCAZIONE PROFESSIONALE E IN LOGOPEDIA A DECORRERE DALL'ANNO ACCADEMICO 2017/2018 CON VALIDITÀ TRIENNALE, DI CUI ALLA DGR IN DATA

L'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta, codice fiscale, di seguito denominata Azienda, rappresentata dal Direttore Generale nato a il domiciliato ai fini della presente convenzione a in

e

l'Università degli Studi di Torino, codice fiscale 80088230018, di seguito indicata come Università, nella persona del Rettore pro-tempore, Prof., nato a il, domiciliato ai fini della seguente convenzione a Torino in Via Verdi 8, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del

premessi che

è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa fra la Regione Piemonte, la Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'Università degli Studi di Torino relativo al corso di laurea in a decorrere dall'anno accademico 2017/2018 con validità triennale di cui alla DGR n. del .../.../....., ai sensi del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni

convergono e stipulano quanto segue:

Art. 1

L'Università e l'Azienda, sulla base di quanto stabilito nel Protocollo d'Intesa Università-Regione Piemonte e Regione Valle d'Aosta succitato, approvato con DGR in data, nell'ambito del percorso formativo del corso di laurea in per l'anno accademico 2017/2018 con validità triennale realizzano le sotto indicate attività didattiche:

.....
.....
.....

Art. 2

L'Università e l'Azienda definiscono le risorse didattiche (tabella 1) e determinano le Strutture per lo svolgimento delle attività di tirocinio di cui all'articolo 1 (tabella 2).
L'Azienda individua un proprio referente didattico con il compito di tenere i rapporti tra l'Università e l'Azienda per quanto attiene l'organizzazione e la realizzazione del tirocinio (tabella n. 3).

Art. 3

Sulla base di quanto definito all'art. 4 (Oneri) del Protocollo d'Intesa Università – Regioni e su indicazione del Consiglio del corso di laurea relativamente alle esigenze formative del corso, l'Azienda sosterrà i seguenti oneri finanziari:

- gli oneri per l'accertamento medico di idoneità all'attività specifica e per la sorveglianza e tutela sanitaria degli studenti;
- gli oneri relativi all'erogazione del buono mensa, spendibile nelle mense dell'Azienda U.S.L., alle stesse condizioni riservate al personale con incarico di lavoro convenzionato;
- le spese per le eventuali divise se richieste dalla struttura ospitante.

Art. 4

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. 81/2008 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli studenti ai fini e per gli effetti delle disposizioni dello stesso d.lgs. devono essere intesi come "lavoratori", e in tal senso l'Azienda, sede di attività formativa/di tirocinio si impegna a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente, in particolare:

- a provvede all'accertamento medico nei confronti degli studenti al fine di valutarne l'idoneità psico-fisica alla mansione specifica;
- b garantisce nei confronti degli studenti la formazione generale e specifica sulla sicurezza di cui all'articolo 37 "Formazione dei lavoratori e loro rappresentanti" del d.lgs. 81/2008 così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. m221/CSR del 21/12/2011, con produzione di attestazione finale;
- c si impegna a dare comunicazione all'Università - Servizio Prevenzione e Protezione – Area Medicina e Chirurgia – Via Verdi, 8 – 10124 TORINO degli accertamenti sanitari effettuati.

Rimane inteso che gli obblighi di cui al d.lgs. 81/2008 per il personale dipendente dell'Azienda sono a carico dell'Azienda stessa.

Art. 5

L'Azienda si impegna ad effettuare le operazioni di trattamento dei dati, attraverso personale incaricato, nel rispetto rigoroso della normativa sulla privacy e delle misure minime di sicurezza.

L'Azienda manleva l'Università in caso di responsabilità amministrative e civili derivanti da trattamenti di dati non conformi alla normativa.

Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali riferiti agli studenti, raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione medesima, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata.

I suddetti dati potranno essere comunicati, esclusivamente in forma anonima, sia a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, sia a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Lo studente è altresì tenuto, anche dopo la conclusione delle attività, a mantenere il segreto in ordine ad operazioni o notizie riservate, delle quali sia venuto a conoscenza.

Art. 6

L'Università e l'Azienda, secondo le rispettive competenze, attiveranno le coperture assicurative previste dalla legge a favore dei lavoratori dipendenti ed equiparati, fermo restando che l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli studenti a norma del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche, nonché l'assicurazione per responsabilità civile contro terzi connessa con l'attività formativa e didattica specifica, compete all'Università.

Art. 7

L'Azienda e l'Università convengono che le verifiche e/o le controversie relative al presente accordo, vedranno quale organo competente la Commissione di valutazione di cui all'articolo 5 del Protocollo d'intesa.

Art. 8

Il presente Accordo ha durata corrispondente alla validità del Protocollo d'Intesa di cui in premessa.

Art. 9

Per tutto ciò che non è previsto nel presente accordo si fa riferimento al Protocollo d'Intesa.
Torino,

Il Magnifico Rettore

(Documento firmato digitalmente)

Il Direttore Generale

(Documento firmato digitalmente)

Tabella 1 dell'Accordo attuativo

RISORSE DIDATTICHE

.....
.....
.....

Tabella 2 dell'Accordo attuativo

STRUTTURE SANITARIE AZIENDALI

.....
.....
.....

Tabella 3 dell'Accordo attuativo

REFERENTE DIDATTICO

.....
.....
.....